

La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Storia e ragioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

**Laureanda
Sveva Fattori**

**Relatrice
Fabrizia Giuliani**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani.
Storia e ragioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)**

**Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
Corso di laurea in Lettere moderne**

**Sveva Fattori
Matricola 1819459**

**Relatrice
Fabrizia Giuliani**

A.A. 2020-2021

La violenza contro le donne come lesione dei diritti umani. Storia e ragioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Indice

Premessa

Introduzione

Capitolo I. Il contesto europeo e internazionale. Dalle ‘Soft Law’ ad una legislazione giuridicamente vincolante

1.1 La Convenzione Cedaw: la discriminazione contro le donne trova la sua definizione

1.2 Conferenza di Pechino 1995: una Piattaforma di Azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace

1.3 La Raccomandazione Rec 5: la prima strategia globale per la lotta contro la violenza di genere e la protezione delle vittime

Capitolo II. La legislazione italiana contro la violenza sulle donne

2.1 Il cammino delle donne: dal codice Rocco al diritto di famiglia

2.2 Legge 15 febbraio 1996 n.66: la violenza sessuale come reato contro la libertà sessuale

Capitolo III. La struttura normativa della Convenzione: le quattro P (prevenire, proteggere, punire, politiche coordinate)

3.1 Prevenire: l'importanza della formazione

3.2 Proteggere: dalla parte delle vittime: informazione, servizi e supporto

- 3.2.1 Migrazione e asilo: gli obblighi degli Stati Membri

3.3 Perseguire gli autori: ‘pene proporzionali ed efficaci’

- 3.3.1 Diritto sostanziale e procedurale: indagini e misure protettive

3.4 Politiche integrate: il ruolo della cooperazione internazionale

Capitolo IV. Norme, lingua e cultura: la sfida dell'applicazione

4.1 La legge n.119, la Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio, il Codice Rosso, il Codice Rosa

4.2 Attuare la Convenzione di Istanbul: nodi irrisolti

Conclusioni

Premessa

Parlare di ‘violenza sulle donne e di genere’, implica necessariamente un riferimento e un ricorso alle scienze soggettive quali la psicologia e la sociologia. Nel corso degli anni si è osservato infatti che il fenomeno, sebbene culmini in manifestazioni analoghe senza distinzioni culturali e geografiche, è determinato da implicazioni psicologiche e sociali differenti. Tra le teorie elaborate dagli studiosi del settore, quella più accreditata e condivisa riconduce la violenza sulle donne all’intenzione degli uomini di colmare il vuoto e l’impotenza loro derivante dalla capacità delle donne di generare la vita. Fonti e notizie storiche avvalorano questa tesi: nel Medioevo, una donna prossima al matrimonio con un vassallo o con un servo era costretta a giacere con il principe o con il feudatario che, avvalendosi del *Ius Primae Nocti*, agiva allo scopo di rendere compatibile il primato femminile della riproduzione con quello maschile della produzione dei beni. Storicamente costrette ad “accettare e sopportare il marchio della sessuazione che, segnandole, le ha ridotte a natura e alla irrilevanza storica”¹, le donne sono sempre state relegate al ciclo naturale della procreazione, mentre gli uomini esercitavano il ruolo patriarcale di dominio e di controllo.

La condizione di subordinazione e la riduzione a “proprietà” a cui le donne sono state costrette nel corso della storia ha rappresentato, nel tempo, la matrice per una rivendicazione del proprio diritto di scelta, di partecipazione e di uguaglianza, che le donne hanno intrapreso aspirando a un riconoscimento politico e civile che tenesse conto delle loro differenze e che le definisse non più alla luce di un criterio universale maschile. Dalla Rivoluzione Francese, passando per i collettivi femministi e i gruppi di presa di coscienza, nel corso del Novecento, le donne arriveranno all’effettiva emancipazione: l’abolizione dell’autorizzazione maritale e poi del delitto d’onore, la conquista del diritto di voto politico e amministrativo, la Legge n.66 contro la violenza sessuale saranno solo le prime tappe del cammino di liberazione che le donne intraprenderanno per ottenere quelle leggi e quei provvedimenti necessari per far sì che i propri diritti umani e civili non vengano più calpestati e che la storia delle donne non sia più una storia di violenza.

Il lavoro che presento illustrerà il percorso che ha portato all’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il primo strumento vincolante per gli Stati aderenti che delinea una strategia globale per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere. Nato con lo scopo di assurgere a documento di sostegno nella comprensione e nella presa di consapevolezza delle leggi delle quali si dispone per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, il lavoro procederà analizzando, da un punto di vista giuridico, culturale e linguistico, il testo della Convenzione. Particolare riguardo si avrà per il contesto italiano: si analizzeranno i cambiamenti più innovativi che l’Italia ha introdotto nella propria legislazione all’indomani della ratifica della Convenzione.

¹ Francesca Izzo, *Le avventure della libertà. Dall’antica Grecia al secolo delle donne*, Roma, Carocci editore, 2016, p.12.

Si tenterà poi di far luce sulla situazione attuale, esaminando se e quanto le direttive disposte dalla Convenzione di Istanbul siano correttamente messe in atto dagli Stati firmatari e quali siano, allo stato attuale, le migliorie apportate dal trattato alla condizione delle donne al livello europeo e mondiale.

In conclusione del lavoro, si tratterà un'analisi dell'evoluzione del fenomeno durante l'attuale emergenza pandemica, ragionando sulle eventuali lacune presenti all'interno della Convenzione e su quei problemi e quelle questioni che le donne, ancora oggi, avvertono come irrisolti e percepiscono come limiti nel raggiungimento della propria libertà.

“Io vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini, ma su loro stesse”

(Mary Wollstonecraft)

Introduzione

Prive di un sostegno giuridico e legislativo che potesse tutelarle, le donne, per molto tempo, sono state costrette ad accettare il dominio patriarcale e il “marchio della subordinazione”² che la società aveva loro impresso. Dalla fondazione di Roma (753 a.C) fino al XVIII secolo, il diritto romano, così come gli usi germanici, consentiva infatti al *pater familias* di venderle al miglior offerente, riscuotendo la somma della vendita; era un diritto dei membri maschi della famiglia uccidere la donna che voleva unirsi in matrimonio con un uomo di minore ceto sociale o che si era macchiata dell’onta del tradimento. Il diritto germanico permetteva, inoltre, di ripudiare la moglie qualora essa non avesse dato al marito degli eredi.

Il silenzio in cui le donne erano vissute si è spezzato però con la Rivoluzione Francese, il contesto a partire dal quale inizia il loro cammino di libertà. Per la prima volta, infatti, emerse il concetto di cittadinanza: il cittadino è un individuo a cui vengono attribuiti diritti e doveri nei confronti del proprio stato. Ma questo resta circoscritto agli uomini: alle donne che parteciperanno al movimento illuminista queste condizioni sono ancora interdette. Con la Rivoluzione Francese le donne entrano a far parte della vita pubblica ed emergono figure del calibro di Olympe de Gouges, che rivendica per le donne il diritto alla parità giuridica e sociale fondata per gli uomini sulla libertà personale e d’espressione, e Mary Wollstonecraft³, che con ‘Sui diritti delle donne’ (1792), rivendica l’istruzione e l’educazione come mezzi fondamentali di liberazione delle donne da una condizione di schiavitù. Nonostante la grande partecipazione femminile registrata durante il periodo 1789-1799, la condizione civile e giuridica delle donne non ebbe nessun miglioramento: con il Codice Napoleonico del 1804 si consacrò una struttura familiare di tipo paternalistico, dove la donna restava sottomessa all’autorità del marito. Neanche la rivoluzione del 1848 e le suggestioni provenienti dall’America (in particolare il contributo di Elizabeth Cady Stanton con la sua denuncia di un mancato riconoscimento per le donne di qualsiasi forma di cittadinanza all’interno della ‘Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti’) rimuoveranno gli ostacoli.

In Italia, il dibattito e l’attenzione verso la condizione della donna si faranno più evidenti nel Codice Pisanelli. All’indomani dell’unità d’Italia, nel 1865 entrava in vigore il nuovo Codice di procedura civile italiano. Il Codice prevedeva, nella sezione del libro I intitolata “Delle Persone”, tra i “diritti e doveri che nascono dal matrimonio” la completa subordinazione della donna al marito. L’articolo 131 sanciva infatti che: “Il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza”. Prevedeva poi, agli articoli 132 e 134, il dovere del marito a tenere la moglie presso di sé e il divieto per quest’ultima di donare e ipotecare beni immobili o contrarre mutui senza l’autorizzazione del marito.

² Francesca Izzo, *Le avventure della libertà. Dall’antica Grecia al secolo delle donne*, Roma, Carocci editore, 2016, p.127.

³ Si vedano a tal proposito: Olympe de Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* (1791); Mary Wollstonecraft, *Sui diritti delle donne* (1792).

Il capitolo X, concernente lo “scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi”, decretava l’inammissibilità dell’azione di separazione per l’adulterio del marito se non quando il coniuge manteneva la concubina nella propria casa o se il fatto rappresentava un’ingiuria grave contro la moglie.

In materia di “filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio”, il codice Pisanelli dichiarava, all’articolo 159, che: “Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”. Gli articoli successivi, dal 162 al 165, in principio riportano tutti “il marito”, sottolineando un protagonismo del soggetto maschile sintomatico dell’epoca in cui il codice si inserisce. La nuova legislazione giuridica del neonato Regno d’Italia, nonostante la massiccia partecipazione delle donne al processo di costruzione della Nazione, ridusse la libertà delle donne, confinandole nel ruolo di “angeli del focolare” il cui unico compito era quello di adempiere ai loro doveri di mogli e di madri sotto l’attenta osservazione del marito.

Solo in virtù di questi ruoli le donne trovano spazio nel nuovo diritto civile, articolato in un codice che sottolinea nuovamente la dipendenza giuridica ed economica delle mogli dai mariti, i *pater familias* proprietari dei beni materiali e degli stessi figli. Dei mezzi attraverso i quali i mariti potevano esercitare il loro ruolo coercitivo non si fa menzione, tuttavia, il “dovere coniugale” dava loro il diritto di ricorrere alla violenza per obbligare la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Il nuovo codice Pisanelli, nella sua trattazione giuridica della famiglia come istituzione patriarcale, mostra di non aver recepito nessuna delle rivendicazioni che le donne avevano attuato negli anni e di riconoscerle giuridicamente solo in virtù del ruolo di amministratrici della sfera privata.

È nello scritto di Anna Maria Mozzoni “La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile”, pubblicato nello stesso anno in cui il Codice Pisanelli diventò esecutivo, che la delusione delle donne di fronte all’attuazione della normativa trova la sua piena espressione. Tra i decreti della legislazione emessa dal Ministro di grazia e giustizia Giuseppe Pisanelli, Mozzoni criticava in primo luogo il mancato riconoscimento del valore sociale della maternità e la sua riduzione allo stato latente rispetto al principio del diritto paterno. Come si legge nello scritto, il progetto di legge “comincia col chiamare la madre alla tutela” ma ad un tratto si accorge che “la tutela (come funzione protettiva e di salvaguardia) è un ufficio pubblico” e dunque, come tale, secondo la relazione del ministro, non confacente alla donna. Mozzoni si chiede quale sia la condizione per cui, alla luce della sua attuazione all’interno delle mura domestiche, la tutela possa essere considerata pubblica e quali siano le motivazioni che rendono le donne e gli uffici pubblici incompatibili fra loro tanto da normare un’esclusione del sesso femminile da questo ambito⁴. La giornalista elabora una critica più vasta a partire dalla maternità, toccando uno dei punti principali della mancata emancipazione femminile e della

⁴ Relazione del ministro: “Il principio d’eguaglianza, a cui s’informa il progetto, non sembrò doversi estendere sino ad ammettere per regola la donna all’esercizio d’un pubblico ufficio”. Anna Maria Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Milano, Tipografia Sociale, 1865, p.16, online: <https://archive.org/details/donnanuovocodicecivile00mozzoni/page/n15/mode/2up>

conseguente subalternità al potere maschile: il mancato accesso al lavoro pubblico e la dipendenza economica.

Anna Maria Mozzoni continua poi, nella sua critica al nuovo codice Pisanelli, riflettendo sulle contraddittorie posizioni della legislazione in merito alla parificazione civile tra i sessi. Sebbene la normativa imponga “ai coniugi l’obbligo reciproco di coabitazione, di fedeltà e d’assistenza”, l’applicazione di questi doveri grava maggiormente sulla donna:

“Ambedue sono obbligati a coabitare, ma la moglie sola è punita in caso di trasgressione” (la possibilità che sia il marito ad abbandonare il domicilio coniugale non è prevista dal nuovo codice civile); “Ambedue si debbono fedeltà, ma le contravvenzioni per parte del marito non sono tali che quando raggiungono l’enormità.”

Mozzoni pone poi l’accento sul ruolo svolto dai provvedimenti giuridici relativi al divieto della ricerca della paternità, particolarmente umilianti nei confronti delle donne. Il codice Pisanelli dichiara infatti che: “Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento.” Quella di Mozzoni è una attenta critica che prende di petto le legislazioni che più di altre dequalificano la figura della donna: l’articolo 144, il 183 e il 194⁵ del Codice Civile contro cui si scaglia la giornalista mettono in luce le condizioni di passività⁶ e di invisibilità civile e familiare in cui le donne sono relegate a discapito del “principio d’eguaglianza, a cui s’informa il progetto”.

Non diversa sarà la posizione che la fondatrice della ‘Lega promotrice degli interessi femminili’ assumerà nei confronti del Codice Zanardelli, il nuovo diritto penale italiano approvato nel 1889, con il quale veniva ribadita ancora una volta l’inferiorità e la subordinazione delle donne rispetto agli uomini.

Con l’inizio del nuovo secolo il conflitto e il dibattito sulla condizione femminile si faranno sempre più accesi: i movimenti e i collettivi femministi, così come singole voci di donne, condurranno a una stagione di grandi cambiamenti sociali, civili e giuridici. L’ingresso delle donne all’interno delle istituzioni, dove riusciranno a ricoprire ruoli sempre più di maggior rilievo, faciliterà l’avvio di un iter legislativo nel tentativo di emanare leggi efficaci che le possano tutelare nel contesto pubblico e, soprattutto, in quello privato che, per la prima volta, verrà riconosciuto come il luogo in cui ha sede e in cui si consuma la maggior violazione dei diritti umani delle donne. La violenza domestica diventerà un problema politico.

⁵ Codice Pisanelli, 1865, Art. 144, Capo IX, Sezione II, “Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole, e del diritto agli alimenti fra i parenti” (Potestà Maritale): “L’adulterio del marito non darà luogo alla separazione, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo”; Art. 183, Capo III, Sezione I, “Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio”: “Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento quando il tempo di essi corrisponde a quello del concepimento”; Art. 194, Capo III, Sezione II, “Della legittimazione dei figli naturali”: “Durante il matrimonio dei genitori, il figlio è soggetto alla loro potestà fino alla maggiore età od all’emancipazione. Tale potestà è esercitata dal solo padre”;

⁶ Si riveda l’articolo 131 del Codice Pisanelli sopra citato.

Capitolo I. Il contesto europeo e internazionale. Dalle ‘Soft Low’ a una legislazione giuridicamente vincolante

Dovettero passare molti anni dalla loro fondazione, avvenuta rispettivamente nel 1945 e nel 1957, prima che l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione Europea si impegnassero realmente nella lotta contro la violenza sulle donne. Complice, infatti, la “frammentarietà della legislazione europea (ed internazionale) in materia di violenze”⁷, limitata a semplici raccomandazioni e tendente a delegare alla società civile il compito di elaborare possibili risoluzioni, durante i primi anni, l’approccio europeo ed internazionale verso il fenomeno fu tendenzialmente debole e inefficiente. Il diritto di eguaglianza tra uomini e donne veniva sancito al livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e poi successivamente nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione contro le donne (1967); in Europa, dalle Direttive del Consiglio europeo per il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni” (1975) e per “l’attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro” (1976). Ciononostante, “il problema della discriminazione nei confronti delle donne continuava a essere diffuso”⁸.

Solo nel 1979, con l’approvazione della ‘Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne’ (CEDAW⁹), il diritto internazionale diede un primo segnale di risposta contro il problema della discriminazione nei confronti delle donne.

1.1 La Convenzione Cedaw: la discriminazione contro le donne trova la sua definizione

“L’espressione ‘discriminazione contro le donne’ indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, [...] dei

⁷ Mariagrazia Rosselli, Le politiche europee di contrasto della violenza di genere: il bilancio del ventennio 1997-2015, in <<La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)>>, Roma, Viella, 2017, pp.213-227: p.213.

⁸ Paola Parolari, La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul, 2014, online: https://iris.unibs.it/retrieve/handle/11379/459196/66558/Parolari_La%20violenza%20contro%20le%20donna%20come%20questione%20%28trans%29culturale.pdf

⁹ Acronimo dall’inglese ‘Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women’. La Convenzione fu adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1979 con risoluzione n. 34/180, entrata in vigore il 3 settembre del 1981. Il testo è consultabile in italiano all’indirizzo www.cidu.esteri.it

*diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore*¹⁰.

A partire da questa interpretazione, la Convenzione Cedaw affida a tutti gli Stati membri il compito di creare una società egualitaria all'interno della quale le donne possano godere degli stessi diritti sociali, civili, economici e politici riconosciuti agli uomini. Con questa finalità, la Convenzione obbliga gli Stati firmatari ad assumere misure specifiche per assicurare l'effettiva eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne: essi saranno giuridicamente responsabili non solo dei provvedimenti che attueranno o meno, ma anche di tutte le disuguaglianze di genere "perpetrate da individui e organizzazioni o frutto di particolari tradizioni o pratiche culturali"¹¹.

Per monitorare l'operato degli Stati parte, l'articolo 17 della Convenzione prevede l'istituzione di un Comitato composto da 23 membri di esperti, eletti per un mandato di quattro anni. Come disposto dagli articoli 18 e 21, il Comitato avrà il compito di informare l'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'operato dei diversi Stati, presentando periodicamente "un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni" della Convenzione. L'organo di monitoraggio si occuperà poi di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali per promuovere modifiche e aggiornamenti del trattato rispetto a nuove problematiche.

Se la Convenzione si impegna nell'eliminazione dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di donne, di fatto non prevede nessun articolo o provvedimento specifico contro la violenza sulle donne. Solo con la raccomandazione 19 del 1992, anche la violenza di genere, così nominata in virtù del riconoscimento della stretta correlazione della violenza con l'essere donna della vittima (teorizzato da Diana Russell e Marcela Legarde nel concetto di 'Femminicidio'), confluirà nella definizione di discriminazione.

Nonostante i suoi limiti e la sua natura non legalmente vincolante, la Convenzione Cedaw rappresentò, dal punto di vista giuridico, la base di partenza per un'effettiva legislazione mondiale contro la violenza sulle donne. Un altro contributo molto importante nella repressione ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne venne dalla Piattaforma di Azione della Conferenza Onu di Pechino del 1995.

¹⁰ Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, Art. 1, p.2, online:
https://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Documents/1_corso_GA/CEDAW_CONVENZIONE.pdf

¹¹ Elisa Speciali, La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, in <<Unipd –centro diritti umani>>, 2016, online:
<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-l-eliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne/381>

1.2 Conferenza di Pechino 1995: una Piattaforma di Azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace

Dopo la Conferenza di Città del Messico (1975), di Copenaghen (1980) e di Nairobi (1985), la Conferenza che si tenne a Pechino nel 1995 rappresentò l'ultimo passo di un processo internazionale volto a "far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne, in qualsiasi luogo" e a "garantire la piena realizzazione dei diritti fondamentali delle donne"¹². Tre sono i principi su cui si innesta il programma:

1. **Genere e Differenza:** si riconosce l'importanza e la necessità di elaborare e mettere in atto un processo di emancipazione femminile e politiche internazionali in cui, per raggiungere l'uguaglianza di diritti e condizioni, venga valorizzata la differenza che caratterizza la reale situazione delle donne e degli uomini nel mondo;
2. **Empowerment:** con il significato di "attribuire potere e responsabilità" alle donne, il termine invita le stesse ad accrescere la propria autostima e le proprie competenze per poter godere di una maggiore autonomia e possibilità di scelta in tutti i campi della vita quotidiana;
3. **Mainstreaming:** con questa pratica 'del guardare secondo una prospettiva di genere', si pone come obiettivo fondamentale una radicale trasformazione della cultura giuridica e sociale che prenda in considerazione il punto di vista delle donne.

Il IV dei sei capitoli in cui è articolato il testo della Piattaforma di Azione, è suddiviso in una serie di 12 "aree critiche" per ciascuna delle quali vengono proposti obiettivi strategici che governi, società civile e istituzioni internazionali devono perseguire al fine di realizzare gli intenti della Conferenza. La quarta di queste 12 aree critiche tratta nello specifico della violenza contro le donne e afferma che con questa espressione si intende "qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verificano in pubblico o in privato". Rientrano quindi in questa categoria la violenza fisica, sessuale e psicologica ma anche la sterilizzazione e l'aborto forzati, lo stupro di guerra, le minacce, le intimidazioni, le molestie e tutte quelle situazioni in cui non viene riconosciuto il diritto di scelta delle donne, tanto nell'ambiente familiare che in quello pubblico. Contro le diverse forme di violenza perpetrate ai danni delle donne dalla famiglia, dalla società e dalle amministrazioni, la Conferenza propone di "adottare misure concertate per prevenire ed eliminare"¹³ il fenomeno, "studiare cause e conseguenze della violenza

¹² Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), punti 3 e 9, pag. 3-4, online: http://dirittumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/pechino_01_3-8_dichiaraz.pdf

¹³ Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), Obiettivo strategico D.1 "Adottare misure concertate per prevenire ed eliminare la violenza nei confronti delle donne", p.72, online:http://dirittumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/pechino_24_69-72.pdf

¹³ Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), Obiettivo strategico D.2 "Studiare cause e conseguenze della violenza contro le donne e l'efficacia delle misure di prevenzione", p.77,

contro le donne e l'efficacia delle misure di prevenzione"¹⁴ ed "eliminare la tratta delle donne e assistere le vittime delle violenze legate alla prostituzione e alla tratta"¹⁵.

Sebbene la Conferenza di Pechino rappresentò un chiaro segnale dell'impegno che le istituzioni mondiali andavano assumendo nei confronti delle donne e della tutela dei loro diritti, il nuovo millennio si aprì all'insegna della violenza contro la popolazione femminile: l'escalation di stupri, femminicidi e atti persecutori fece emergere un fenomeno sociale e culturale fino ad allora celato. Il Consiglio d'Europa, l'Onu e i singoli Stati erano chiamati a fronteggiare la situazione: la violenza contro le donne doveva diventare uno dei temi principali delle agende politiche.

1.3 La Raccomandazione Rec 5: la prima strategia globale per la lotta contro la violenza di genere e la protezione delle vittime

Precedente più autorevole della Convenzione di Istanbul, la Raccomandazione Rec 5, emanata dal Consiglio d'Europa nel 2002, costituisce il primo atto di analisi e definizione giuridica¹⁶ della violenza contro le donne. Ribadendo la derivazione del fenomeno dai rapporti di forza impari fra le donne e gli uomini, la Raccomandazione ne individua il carattere trasversale ed universale: la violenza contro le donne esula dalla classe sociale, dall'etnia, dalla religione e dall'età e colpisce le donne di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro situazione personale e professionale.

Sulla scia delle politiche europee e internazionali precedenti, il Consiglio conferma la definizione della violenza contro le donne come termine per designare "qualsiasi azione

online:

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pec_hino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_25_72-77.pdf

¹³ Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), Obiettivo strategico D.3 "Eliminare la tratta delle donne e assistere le vittime di violenza legate alla prostituzione e alla tratta", p.78, online: http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pec_hino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_26_77-78.pdf

¹³ Antonella Anselmo, Strumenti legali europei e degli Stati Membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica, in <<Rassegna avvocatura dello Stato>>, n.3, pp.67-79, p. 68, online:

http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2012/rassegna_avvocatura_2012_luglio_settembre.pdf

:

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pec_hino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_24_69-72.pdf

¹⁴ Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), Obiettivo strategico D.2 "Studiare cause e conseguenze della violenza contro le donne e l'efficacia delle misure di prevenzione", p.77, online:

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pec_hino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_25_72-77.pdf

¹⁵ Dichiarazione Conferenza mondiale sulle donne di Pechino (1995), Obiettivo strategico D.3 "Eliminare la tratta delle donne e assistere le vittime di violenza legate alla prostituzione e alla tratta", p.78, online: http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pec_hino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_26_77-78.pdf

¹⁶ Antonella Anselmo, Strumenti legali europei e degli Stati Membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica, in <<Rassegna avvocatura dello Stato>>, n.3, pp.67-79, p. 68, online:

http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2012/rassegna_avvocatura_2012_luglio_settembre.pdf

di violenza fondata sull'appartenenza sessuale che comporta o potrebbe comportare per le donne che ne sono bersaglio danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto simili azioni, la costrizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata"¹⁷. Tale definizione riguarda tanto la violenza che si compie all'interno delle mura domestiche, quanto quella attuata dalla comunità e dallo Stato. Confluisce nel termine anche la violenza perpetrata in situazioni di conflitto armato.

Sin dalla sua attestazione, la Raccomandazione mostra la sua natura discrezionale: essa, infatti, si limita a invitare gli Stati Membri a adottare una serie di misure atte a favorire la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime, senza tuttavia imporre specifici vincoli. Il Consiglio d'Europa delega alle politiche nazionali il compito di migliorare le proprie legislazioni e di elaborare piani d'azioni che possano risultare efficaci non solo nella tutela giuridica, sociale e politica della vittima, ma anche nel reinserimento nella società dell'autore della violenza. La disomogeneità delle politiche attuate dai diversi Stati parte non consentirà di avere effetti diretti nella lotta mondiale contro la violenza di genere; tuttavia, la Raccomandazione segnerà un momento cruciale per le successive legislazioni che si occuperanno del problema e costituirà il preambolo della Convenzione di Istanbul.

¹⁷ Ivi, p.8

Capitolo II. La legislazione italiana contro la violenza sulle donne

Nel periodo compreso tra il 1898 e il 1902, sulla scia delle associazioni femminili che nella seconda metà dell'Ottocento si cominciarono a formare in Europa e in Nord America, anche in Italia si creeranno reti e gruppi femminili. Partendo dalla delusione post-unitaria, le italiane apriranno campagne a sostegno delle leggi di tutela del lavoro delle donne e dei minori. Nei primi dieci anni del nuovo secolo, anche nella penisola italiana, il movimento diventerà esplicitamente suffragista. Le donne che si impegneranno in questa direzione, unite dalla consapevolezza che la subalternità in cui sono costrette non sia un fatto naturale ma il prodotto storico di precise condizioni sociali, si impegneranno anche nel campo della previdenza e dell'assistenza per le donne. Con la Grande guerra, i conflitti interni al movimento femminista italiano, suddiviso tra interventiste e pacifiste, si annulleranno e il movimento si riconoscerà nuovamente unitario e coeso.

La prima Guerra Mondiale fu per le donne un momento di grande partecipazione. Esse vissero quegli anni così difficili e dolorosi come un'opportunità di liberazione e di cambiamento: il volontariato di assistenza, l'accesso non più interdetto nelle fabbriche, negli uffici, il ruolo che svolgevano nei trasporti e nel commercio, diedero loro la possibilità di essere coinvolte in prima persona nei tumulti della Nazione. Il loro impegno così massiccio e la preoccupazione di un'inversione dei ruoli generano un conflitto profondo: la propaganda politica tentò di contrastare questa inquietudine ribadendo a più riprese la temporaneità dei ruoli che lo stesso Stato le aveva chiamate ad assumere. Ancora una volta tutte le loro speranze di cambiamento furono deluse.

L'avvento del fascismo e il programma di San Sepolcro dei Fasci di combattimento¹⁸, generarono una nuova illusione di miglioramento. Ben presto però il regime si dimostrò nella sua vera natura dittatoriale e antifemminista: nel 1925, con l'istituzione dell'ONMI (Opera Nazionale Maternità ed Infanzia) e di provvedimenti come il divieto alla diffusione e vendita dei contraccettivi e di limitazione di posti di lavoro per le donne sia nel settore pubblico che in quello privato¹⁹, il governo le relegava nuovamente alle mura domestiche e al loro unico ruolo di madri. Tanto nel Codice civile che in quello penale veniva ribadita la posizione di subalternità della donna rispetto all'uomo. Il Codice Rocco, riformulazione del codice penale italiano entrato in vigore nel 1939, introduceva, all'articolo 587, il delitto per 'causa d'onore' e, all'articolo 544, il 'matrimonio riparatore': il primo prevedeva una riduzione di pena da tre a sette anni per chiunque cagionasse "la morte del coniuge, della figlia o della sorella [...] nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia"; il secondo prevedeva invece l'estinzione del reato di stupro per il colpevole che si rendeva disponibile a sposare la sua

¹⁸ Il programma prevedeva il voto politico e amministrativo per le donne.

¹⁹ Il regio decreto legge 5 settembre 1938, n.1514, stabiliva che la percentuale delle donne negli uffici pubblici non doveva superare il 10%, con la possibilità per le pubbliche amministrazioni di imporre percentuali anche inferiori. Nella aziende private le donne, concluso il periodo lavorativo di tre anni, verranno sostituite da colleghi uomini.

vittima²⁰. La violenza sessuale ai danni di una donna, frutto di una coercizione imposta, e l'aborto, scelta volontaria di interrompere una gravidanza, non erano allora considerati reati contro la dignità della persona ma contro lo Stato e la moralità pubblica a prescindere dalla differente natura del reato. Le leggi presenti all'interno dei Codici presi in esame, avvertiti come un calco di quelli precedenti, denotano la mancanza di un riconoscimento per le donne di autonomia e libertà di scelta e mostrano la reiterata tendenza culturale a percepire il corpo della donna come oggetto di proprietà dell'uomo: attraverso il controllo del corpo e della sessualità femminile gli uomini tenterebbero così di mantenere i ruoli di genere tradizionali e storicamente tramandati dando voce alla dismessa pretesa di dominio e superiorità.

La Seconda Guerra Mondiale costrinse le donne ad entrare nuovamente nello spazio pubblico: esse erano chiamate a supplire all'assenza degli uomini accettando però la precarietà dei ruoli e delle attività che erano tenute a svolgere. Nonostante la massiccia partecipazione delle italiane a tutte le forme di resistenza che si organizzarono in seguito all'armistizio dell'8 settembre del 1943 (furono oltre 70.000 le donne che parteciparono attivamente ai movimenti anti-fascisti), dopo la liberazione l'adesione alle bande partigiane organizzate e ai gruppi di difesa della donna e di assistenza ai combattenti per la libertà, fu spesso presentata non come frutto di una libera scelta consapevole ma come un gesto dovuto dalle necessità della guerra e dettato dall'indole materna e di accudimento delle donne.

Per troppo tempo politicamente disconosciute, il 2 giugno del 1946, in occasione del referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica, le donne, come tutto il popolo italiano, furono chiamate alle urne: l'affluenza e la partecipazione femminile fu notevole (votò infatti l'89% delle aventi diritto) e questo servì a scardinare la convinzione che la politica fosse cosa da uomini a cui le donne erano del tutto disinteressate. Fu così, dunque, che le donne nella I metà del 900 acquisirono, finalmente, la cittadinanza politica. Due anni dopo, il 1° gennaio del 1948, entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, alla cui stesura parteciparono ventuno donne elette su cinquecentocinquantesi componenti dell'Assemblea Costituente: il loro contributo fu fondamentale per il riconoscimento dei diritti civili e giuridici delle donne di cui, per la prima volta, si ammise l'uguaglianza e la parità con gli uomini. Le battaglie condotte e le speranze riposte nel proprio Stato venivano finalmente appagate: dopo tanti anni di lotte, le donne trovavano spazio nella legislazione come soggetti attivi della Nazione; diventavano cittadine a tutti gli effetti.

La nuova costituzione sanciva i più importanti diritti in tema di parità tra uomini e donne. L'articolo 3 dello statuto affermava infatti che: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". A conclusione della norma veniva poi sottolineato l'impegno che la Repubblica avrebbe dovuto mantenere nel rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana

²⁰ "Il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali": Art.544 Codice Penale Rocco, abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n.66.

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Inoltre, si riconosceva l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29)²¹ e dei genitori (art. 30)²², la parità nel lavoro (art. 37)²³, nella partecipazione politica (art.48)²⁴ e nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51)²⁵ tra uomini e donne. Molti dei diritti sanciti dalla Costituzione restano non compiutamente applicati; permangono disuguaglianze in tutti quei settori che lo statuto stabiliva dovessero essere egualitari. Ciononostante, i principi dichiarati e i significati civili e giuridici che essi veicolano rappresentano un riferimento importante per una legislazione che garantisca la piena tutela delle donne: alla luce di quanto espresso nella Costituzione, l'Italia promuoverà cambiamenti giuridici e culturali in particolar modo in riferimento alla violenza di genere e alla violenza contro le donne.

2.1 Il cammino delle donne: dal Codice Rocco al diritto di famiglia

"[...] Le nostre donne hanno bruciato le tappe. Esse continuano la loro opera, ad esse va l'elogio e la fiducia delle donne italiane, di tutti gli italiani che sperano e credono nella rinascita democratica del nostro Paese".

(Nilde Iotti)

Il contributo che le ventuno donne elette nell'Assemblea Costituente diedero alla lotta per il riconoscimento dei diritti umani, civili e giuridici delle cittadine italiane fu di enorme importanza. L'ingresso delle donne negli ambienti istituzionali consentì di mettere in luce le esigenze primarie delle donne: la tutela economica, la riforma del diritto di famiglia, il disciplinamento dello scioglimento del matrimonio e l'autodeterminazione nell'interruzione volontaria della gravidanza²⁶. Avvenimenti come la prima nomina di

²¹ [...] "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

²² "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

²³ "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [...].

²⁴ "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [...]".

²⁵ "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini [...]".

²⁶ A tal proposito si vedano:

- Falconi Graziella, Legge 26 agosto 1950 n. 860: Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, pp.63-65

una donna, Tina Anselmi, a ministro del Lavoro e Previdenza sociale (1976) e a presidente della Camera, Nilde Iotti (1978), marcano un cambiamento sociale importante: le donne si sentirono finalmente sostenute dalle istituzioni dove, per la prima volta, anche loro trovavano rappresentanza. Potevano ora, coraggiosamente, rivendicare i loro diritti e pretendere che fossero riconosciuti e rispettati dalla collettività. La violenza, di cui si era dibattuto solo sporadicamente, divenne progressivamente un tema politico con il quale le istituzioni erano chiamate a misurarsi.

Il dibattito in materia di violenza sulle donne si fece sempre più acceso con il crescere della consapevolezza femminile. A partire dal 1977 vennero presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare alle quali, nel 1978, se ne aggiunse una di iniziativa popolare, presentata grazie ad una raccolta di firme avviata nello stesso anno dal movimento femminista italiano e dal Movimento di liberazione della donna. La legge n. 442 del 5 agosto 1981, 'Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore', fu il primo atto concreto nel percorso legislativo che il governo stava avviando in favore dell'emancipazione delle donne: la normativa, con l'abrogazione del 'matrimonio riparatore' e l'eliminazione dei trattamenti di favore penale per chi commetteva crimini per 'causa d'onore', bersagliava quei decreti del Codice Rocco vigente che limitavano la libertà della donna e ne ledevano la dignità.

2.2 Legge 15 febbraio 1996 n.66: la violenza sessuale come reato contro la libertà sessuale

Prima del 15 febbraio del 1996, anno in cui venne varata la legge n.66 sulle 'Norme contro la violenza sessuale', se una donna veniva violentata, la violenza subita non veniva considerata come offesa e violazione della dignità della vittima ma dello Stato e della moralità pubblica. Il termine 'violenza sessuale' formalizzava il fatto che la violenza attuata attraverso lo stupro e gli atti di libidine erano un attacco diretto alla libertà sessuale, elemento costitutivo dell'identità della persona.

Grazie alla suddetta legge, coloro che "con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità" o "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona" costringono taluno a compiere o a subire atti sessuali, sono puniti con la reclusione da 5 a 10 anni, con un possibile aumento della pena fino a 12 o 14 anni, rispettivamente se la

-Russo Jervolino Rosa, Legge 9 gennaio 1963 n.7: Divieto di licenziamento della lavoratrici a causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950 n.860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, pp.69-70;

-Russo Jervolino Rosa, Legge 1° dicembre 1970 n.898: Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, p.79;

-Russo Jervolino Rosa, Legge 19 maggio 1975 n. 151: Riforma del diritto di famiglia, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, pp.85-88;

- Labate Grazie, Legge 22 maggio 1978 n.194: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, pp.94-97.

vittima della violenza ha un'età inferiore ai 14 o 10 anni. All'articolo 9, per i colpevoli di violenza di gruppo, si prevede poi la reclusione da 6 a 12 anni.

A partire da questa normativa, il nostro Paese imboccherà la strada per un'effettiva legislazione di contrasto della violenza contro le donne e di tutela per le vittime. Grazie al sostegno dello Stato, tante di loro troveranno il coraggio per denunciare e uscire dal tunnel dei maltrattamenti.

Le normative e le azioni del Parlamento Europeo attuate durante gli ultimi anni del Novecento e i primi anni del nuovo millennio (in particolare nel periodo compreso tra il 1991 e il 2000)²⁷ contro la violenza sulle donne influenzeranno l'operato della legislazione italiana in merito al fenomeno: nel 2001, dopo quattro anni di discussioni, fu approvata la legge n.154 dal titolo 'Misure contro le violenze familiari'. La normativa presentata dalla ministra Anna Finocchiaro durante il primo Governo Prodi mirava ad incoraggiare le donne a denunciare la violenza che si verifica nell'ambiente familiare, accrescendo l'efficacia dell'intervento istituzionale e giudiziario: affidando al giudice il compito di adottare specifici provvedimenti in caso di urgenza e di necessità²⁸, la legge si proponeva di "assicurare e potenziare la protezione del soggetto o dei soggetti che subiscono violenze"²⁹. Le istituzioni, troppo spesso reticenti nel loro approccio verso la violenza che si consuma in ambito domestico, garantivano ora il loro sostegno alle vittime: si scardinava la convinzione che, in virtù del rapporto privato dei coniugi o conviventi, i maltrattamenti che si verificano in ambito familiare non rappresentino un reato di cui occuparsi in tribunale e che le manifestazioni della violenza domestica siano un problema che pertiene solo agli attori direttamente coinvolti e non un problema sociale e culturale.

²⁷ Si pensi, per esempio, alle legge 10 aprile 1991 n.125: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna ne lavoro; alla legge n.66 sopra citata e alla legge 8 marzo 2000 n.53: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città

²⁸ Tra questi: l'allontanamento del coniuge violento, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore delle persone conviventi qualora per "effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati" e il divieto per l'imputato di avvicinarsi "a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti". In merito, è possibile consultare: Turco Livia, Legge 4 aprile 2001 n.154: Misure contro le violenze familiari, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, II edizione 2019, pp-151-152.

²⁹ Livia Turco, Legge 4 aprile 2001 n. 154: Misure contro le violenze familiari, in <<Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia>>, Roma, Ediesse, 2019, pp. 151-152: p. 152.

Capitolo III. La struttura normativa della Convenzione: le quattro P (prevenire, proteggere, punire, politiche integrate)

In continuità con la Raccomandazione Rec (2002) 5, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ribadisce la natura universale e trasversale del fenomeno, manifestazione “dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi”³⁰ e mezzo principale attraverso cui “le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”³¹.

Adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio del 2011, dopo anni di norme giuridicamente non vincolanti (soft law), il regolamento costituisce il primo strumento internazionale che obbliga tutti gli Stati Membri a sottostare alle direttive previste dalla Convenzione. Attribuendo coerenza di mezzi e di azioni a tutti gli Stati firmatari, il trattato rappresenta il mezzo più efficace e di più ampia portata nella lotta contro la violenza di genere.

Attraverso la cooperazione internazionale e la collaborazione tra le organizzazioni ed autorità delegate all’applicazione della legge, la Convenzione si pone l’obiettivo di perseguire ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne contribuendo “a promuovere la concreta parità tra i sessi”³² e l’eliminazione di ogni discriminazione che le donne vittime del fenomeno subiscono quotidianamente.

Nel tentativo di attuare i principi previsti e riassunti nelle quattro P (Prevenire, Proteggere, Perseguire gli autori e Politiche integrate) su cui si fonda il regolamento, la Convenzione dispone agli Stati parte obblighi giuridici e culturali, in un modello integrato che, laddove correttamente attuato, porterà risultati concreti nella lotta contro la violenza sulle donne.

³⁰ Preambolo del testo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Per il testo completo consultare il pdf della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

³¹ Ibidem.

³² Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo I “Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali”, Art. 1.B, p.72, online:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

3.1 Prevenire: l'importanza della formazione

Riconoscendo il carattere trasversale e le profonde radici culturali della violenza contro le donne, la Convenzione di Istanbul prevede una procedura d'azione all'interno della quale gli strumenti giudiziari previsti vengono affiancati da una serie di misure volte all'educazione e alla sensibilizzazione della società. Con l'obiettivo di "promuovere cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini"³³, il trattato impone agli Stati Membri di adottare tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza contro le donne e per incoraggiare ciascun membro della società (con particolare riguardo per uomini e ragazzi) a partecipare attivamente alla lotta contro il fenomeno.

Rientrano nel campo della Prevenzione, la sensibilizzazione (Art. 13) e l'educazione (Art. 14): attraverso programmi e materiali didattici, campagne ed organizzazioni, gli Stati firmatari della Convenzione si impegnano ad aumentare la consapevolezza e la comprensione di ogni manifestazione di violenza contro le donne e a garantire una vasta diffusione delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire la violenza di genere e divulgare temi quali la parità tra i sessi, il reciproco rispetto, il diritto all'integrità personale e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti personali. Al fine di realizzare quanto previsto dagli articoli sopra citati è prevista, inoltre, la partecipazione del settore privato e dai mass media per sviluppare e promuovere l'informazione ed elaborare politiche e linee guida atte a "prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità"³⁴.

Tra gli obblighi degli Stati derivanti dalla Convenzione, convergono nei principi facenti capo al capitolo della Prevenzione quelli relativi alla formazione di figure professionali (Art. 15) e di programmi di intervento a carattere preventivo e di trattamento (Art. 16). In merito, gli Stati parte devono fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di violenza e devono adottare, per quest'ultimi, programmi di intervento che possano incoraggiarli ad attuare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di trattamento per prevenire la recidiva. La priorità per gli Stati Membri rimane la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime.

³³ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo III "Prevenzione", Art. 12.1, p.76, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

³⁴ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo III "Prevenzione", Art. 17.1, p.77, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

3.2 Proteggere: dalla parte delle vittime: informazione, servizi e supporto

Istituita per proteggere le donne e le ragazze da ogni tipo di violenza perpetrata contro di loro, la Convenzione di Istanbul dedica l'intero capitolo IV alle misure necessarie per tutelare e sostenere le vittime (e i testimoni) del fenomeno.

Vincolati ad attuare misure “concentrate sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima”³⁵ che “siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale”³⁶ e che mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria e ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, gli Stati firmatari sono chiamati ad assumere i provvedimenti legislativi o di altro tipo necessari per garantire la tutela dei bisogni e della sicurezza della vittima. Tra questi, la Convenzione prevede per le Parti l'obbligo di informare adeguatamente e tempestivamente le vittime sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili (Art.19) e di istituire servizi di supporto generali (psicologico, economico, medico) che possano assistere le vittime nel recupero e nella ricerca di un lavoro.

Rientrano tra le misure disposte per la protezione e il sostegno delle vittime di violenza di genere servizi di supporto specializzati quali: case rifugio, linee telefoniche di sostegno e centri di accoglienza gratuiti ed operativi 24 ore su 24 che permettano alla vittima di avere assistenza nell'immediato.

È fondamentale che gli Stati firmatari attuino tutte le misure necessarie per proteggere le vittime di violenza di genere senza tralasciare le segnalazioni da parte di figure professionali (e non) pervenute qualora ci siano “ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza” e che tale atto possa ripetersi. Per tutelare i bambini testimoni di violenza, gli Stati si assumono il compito di fornire assistenza psicologica adatta all'età del bambino e adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei suoi diritti e bisogni.

3.2.1 Migrazione e asilo: gli obblighi degli Stati Membri

³⁵ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo IV “Protezione e sostegno”, Art. 18.3, p.78, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

³⁶ Ibidem.

L'attuazione delle misure previste dalla Convenzione per tutelare e proteggere i diritti delle vittime *“deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche [...], sull'origine nazionale o sociale [...], sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione”*³⁷.

Il divieto esplicito di discriminare in base allo status di migrante o di rifugiato sottolinea l'attenzione che la Convenzione di Istanbul pone nei confronti del carattere trans-culturale della violenza contro le donne: un fenomeno che prescinde dalle specificità e particolarità delle singole culture e che si connota come una manifestazione di potere caratterizzata da elementi comuni ed universali.

Colmando il vuoto che le legislazioni internazionali hanno generato non specificando quali siano i doveri dello Stato d'accoglienza nei confronti delle donne migranti vittime di violenza, il trattato sancisce obblighi precisi in materia di migrazione ed asilo che gli Stati Membri hanno il dovere di mantenere. Per evitare che la presenza di normative discriminatorie presenti all'interno degli Stati firmatari possa inficiare la tutela dei diritti fondamentali di alcune donne, la Convenzione impone alle Parti direttive imprescindibili. Si prevede dunque, all'articolo 59 (Status di residente), l'obbligo per gli Stati di adottare misure legislative che garantiscano alla vittima, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, di ottenere su richiesta un titolo autonomo di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, laddove si trovi in situazioni particolarmente difficili. Le parti devono inoltre garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate in seguito alla cessazione della relazione e che possano usufruire di un soggiorno rinnovabile qualora le autorità competenti ritengano che sia necessario in considerazione della loro situazione personale e/o per la loro collaborazione con le autorità nell'ambito di procedimenti penali³⁸.

Gli articoli 60 e 61, rispettivamente intitolati 'Richieste di asilo basate sul genere' e 'Diritto di non respingimento', per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e di pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare, obbligano gli Stati firmatari a concedere ai richiedenti asilo lo status di rifugiato nei casi in cui ci sia il timore di persecuzione per

³⁷ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo I "Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali", Art. 4.3, p.74, online:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

³⁸ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo VII "Migrazione e asilo", Art. 59.3, p.88, online:
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

motivi di genere e ad adottare tutte le misure necessarie per far sì che le vittime di violenza bisognose di una protezione non possano essere espulse in nessun caso verso un paese dove potrebbero essere in pericolo o rischiare la tortura e trattamenti inumani.

Le politiche di protezione e sostegno delle vittime di violenza di genere, come previsto dal trattato, per essere davvero efficaci nella lotta contro il fenomeno, devono necessariamente affiancare le misure di tutela con normative atte a perseguire gli autori delle violenze. Punire gli artefici del crimine è fondamentale per incoraggiare le donne a denunciare e per inviare alla collettività un messaggio di intransigenza nei confronti della violenza di genere. Con queste consapevolezze, la Convenzione definisce una serie di misure che gli Stati Membri dovranno attuare nei confronti dell'autore del reato mantenendo come priorità assoluta la tutela delle vittime.

3.3 Perseguire gli autori: 'pene proporzionali ed efficaci'

La Convenzione di Istanbul indica come reati penalmente perseguibili dagli Stati firmatari il matrimonio e l'aborto forzati, la violenza psicologica e sessuale come lo stupro, gli atti persecutori (stalking), la violenza fisica, le mutilazioni genitali femminili, i delitti d'onore, le molestie sessuali, la sterilizzazione forzata e i tentativi intenzionali di commettere tali crimini. Per ognuna delle violenze riconosciute come tali, il trattato impone alle Parti di attuare determinate misure atte a perseguire e punire chi le commette.

Secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 39 della Convenzione, chiunque costringa un adulto o un bambino a contrarre matrimonio, a praticare un aborto o un intervento chirurgico con lo scopo di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso, deve essere punito dalle Parti, le quali si impegnano ad adottare tutte le misure legislative o di altro tipo per perseguire chi commetta tali atti intenzionalmente. Gli Stati firmatari hanno inoltre l'obbligo di garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidati, annullati o sciolti senza recare un'eccessiva dissipazione economica o amministrativa per la vittima.

Gli articoli 33, 35, 36, dedicati rispettivamente alla violenza psicologica, a quella fisica e alla violenza sessuale compreso lo stupro, sanciscono poi il dovere per le Parti di adottare tutte le misure necessarie per:

- Penalizzare un comportamento adottato volontariamente con l'intenzione di compromettere l'integrità psicologica di una persona con la coercizione e/o le minacce o per commettere atti di violenza contro un'altra persona;
- Perseguire penalmente chi intenzionalmente (compresi ex, attuali coniugi o partner) costringa un'altra persona a subire un atto sessuale con penetrazione vaginale, anale o orale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto senza il suo consenso o coloro che obbligano un altro individuo a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

Come precedentemente detto, rientrano tra i reati considerati dalla Convenzione come perseguibili penalmente anche lo Stalking, la mutilazione dei genitali femminili e le molestie sessuali. Contro coloro che si macchiano di tali crimini, il trattato affida agli Stati parte il compito di attuare tutte le misure necessarie per “penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona” (Art. 34); per punire chi induce, costringe o fornisce ad una donna i mezzi per subire “l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride” (Art. 38) e per perseguire coloro che, con lo scopo di violare la dignità di una persona, utilizzano un comportamento verbale, non verbale, fisico e di natura sessuale creando un clima intimidatorio, umiliante e offensivo (Art. 40).

La Convenzione sottolinea che i reati da essa prevista “devono essere applicati a prescindere dalla natura del rapporto tra vittima e autore del reato”³⁹ e che “la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni e il cosiddetto onore”⁴⁰ non possono essere adottati come attenuante per i crimini commessi. A tal proposito, è significativo il fatto che il trattato consideri come circostanza aggravante nel determinare la pena per gli autori dei crimini stabiliti, i reati commessi da un membro della famiglia, dal convivente della vittima o da una persona che ha abusato di autorità contro l’attuale o l’ex coniuge o partner. Tra le altre circostanze aggravanti indicate all’articolo 46, vengono menzionati: il reato commesso ripetutamente; il crimine compiuto contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità e su o in presenza di un bambino; il reato preceduto o accompagnato da una grave violenza o da un’arma; l’illecito che ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima o se compiuto da una persona già precedentemente condannata per reati di natura analoga.

3.3.1 Diritto sostanziale e procedurale: indagini e misure protettive

Al fine di garantire che la violenza contro le donne sia debitamente punita e che le vittime abbiano il sostegno dovuto nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari, la Convenzione impartisce agli Stati firmatari una serie di obblighi indispensabili per fornire alle vittime i mezzi adeguati per intentare una causa civile che tenga conto dei loro diritti e delle loro necessità. Tra i procedimenti previsti a questo scopo, sono implicate tutte quelle misure atte ad assicurare che la vittima possa richiedere un risarcimento all’autore della violenza (Art.30.1) o allo Stato, laddove la riparazione del danno non è garantita da altre fonti (Art. 30.2). Le donne vittime di

³⁹ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; capitolo V “Diritto sostanziale”, Art. 43, p.83, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

⁴⁰ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Capitolo V “Diritto sostanziale”, Art.42, p.83, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

violenza devono inoltre poter usufruire di adeguati risarcimenti civili dalle autorità statali, qualora esse “abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze”⁴¹. Anche per quanto concerne la custodia dei figli, le misure che verranno adottate dalle Parti alle luce degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, dovranno garantire che le visite previste non vadano ad inficiare la sicurezza della vittima e dei bambini.

Determinata a tutelare le vittime di violenza di genere e intransigente nei confronti degli autori di tale crimine, la Convenzione autorizza gli Stati firmatari ad attuare sanzioni efficaci che includono pene privative della libertà e che possono comportare l’extradizione di colui che commette il reato. Salvaguardare l’incolumità della vittima è la priorità assoluta della Convenzione, per questo il trattato vieta qualunque metodo alternativo di risoluzione (tra cui la mediazione e la conciliazione) dei conflitti ed obbliga le Parti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali avviati per punire il colpevole del reato siano disposti senza indugio, con tempestività e in considerazione dei diritti della vittima in tutte le fasi del processo. Laddove nel corso di un’indagine e di un procedimento penale, le autorità competenti riscontrino, attraverso le proprie valutazioni, il rischio di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti, esse avranno l’obbligo di adottare tutte le misure indispensabili per proteggere la vittima dentro e fuori le mura domestiche. Il giudice, una volta pervenuta una segnalazione o una denuncia da parte della vittima, anche qualora essa dovesse ritirare l’accusa, se il reato è stato commesso in parte o in totalità sul proprio territorio, potrà imporre misure urgenti di allontanamento con le quali si vieterà all’autore della violenza l’accesso e l’avvicinamento alla casa della vittima e alla vittima stessa. Se necessario potranno essere adottate, nei confronti degli autori dei reati, anche misure privative della libertà come il monitoraggio, la sorveglianza della persona condannata e la privazione della patria podestà. Come previsto dalla Convenzione, nel momento in cui le ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse non dovessero essere rispettate, l’inosservanza dell’accusato sarà oggetto di sanzioni penali o legali proporzionate.

A tutte le donne che avranno il coraggio di denunciare, in quanto testimoni in ogni fase delle indagini e dei procedimenti giudiziari, le Parti dovranno garantire protezione dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni per loro e per le loro famiglie e gli ulteriori testimoni. Le vittime, per le quali lo Stato dovrà garantire un’adeguata assistenza legale e il patrocinio gratuito, dovranno essere informate debitamente dell’andamento generale delle indagini e del procedimento, anche qualora l’autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà. Dovrà inoltre essere garantita la possibilità di testimoniare senza essere fisicamente presenti o attraverso un

⁴¹Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Capitolo V “Diritto sostanziale”, Art.29.2, p.80, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

intermediario. Ciascun procedimento civile o penale, nel corso del quale le autorità dovranno assicurare che siano evitati i contatti tra vittime ed autori, potrà accogliere le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima solo se pertinenti e necessari.

3.4 Politiche integrate: il ruolo della cooperazione internazionale

La quarta ed ultima delle quattro P in cui sono suddivisi i principi esposti dalla Convenzione di Istanbul riguarda le politiche integrate. Secondo quanto previsto all'Articolo 7 del trattato, tutti gli Stati Membri sono obbligati ad adottare ogni misura legislativa (o di altro tipo) atta a predisporre politiche nazionali, globali e coordinate efficaci per prevenire, combattere e perseguire ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione. Per un'adeguata attuazione di tali misure, le Parti dovranno stanziare risorse finanziarie e umane appropriate e collaborare con le ONG e le associazioni pertinenti incoraggiando e sostenendo il loro operato.

La cooperazione internazionale in materia civile e penale, salvaguardata da organismi ufficiali che gli Stati firmatari dovranno predisporre al fine di monitorare e verificare l'efficacia delle politiche messe in atto attraverso ricerche e raccolte dati realizzate ad intervalli regolari, vincola gli Stati a fornirsi mutua assistenza giudiziaria e consente loro di scambiarsi informazioni fondamentali per proteggere le vittime e punire penalmente gli autori di violenza. I dati raccolti dalle Parti e trasmessi reciprocamente, permetteranno di avere una documentazione preziosa per studiare le cause, gli effetti, la frequenza della violenza di genere e le percentuali delle condanne dei colpevoli del crimine. Quanto ricavato dalle indagini dovrà poi essere fornito al Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione.

Capitolo IV. Norme, lingua e cultura: la sfida dell'applicazione

L'articolo 3 del I capitolo della Convenzione di Istanbul, intitolato "Definizioni" e dedicato alle stesse, chiarisce che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si designa una "violazione dei diritti umani e una discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata"⁴². Il riconoscimento della violenza di genere come discriminazione nei confronti delle donne è una delle innovazioni più significative introdotte dalla Convenzione. Questa identificazione presuppone infatti "un adeguamento interpretativo rispetto ad alcune categorie valutative quali l'onore, la passione e la gelosia"⁴³ su cui la Suprema Corte si esprimeva dichiarando che la loro manifestazione "non è espressione di per sé di spirito punitivo nei confronti della vittima della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione"⁴⁴ e che l'omicidio commesso da un innamorato non possa ritenersi abietto in quanto tale concetto esula i sentimenti di affetto e di amore⁴⁵. Al contrario, la Convenzione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei loro diritti umani, effetto di "condotte misogine-maltrattanti"⁴⁶ discriminatorie.

Una delle riforma linguistiche attuate dalla Convenzione è sicuramente l'uso del termine "genere" che, per la prima volta, trova definizione all'interno di un trattato internazionale. Utilizzato dalle femministe americane della seconda ondata che, riunite in gruppi di presa di coscienza arrivano a comprendere la natura politica di ciò che invece era sempre stato

⁴² Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Capitolo I "Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali", Art.3.B, p.73, online:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

⁴³ Tiziana Coccoluto, Prime considerazioni sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, in <<Questione Giustizia>>, 2014, online: https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-considerazioni-sull-entrata-in-vigore-della-convenzione-di-istanbul_22-08-2014.php

⁴⁴ "Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza. Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n.35368 del 23 ottobre 2006, online: <https://www.avvocato.it/massimario-39209/>

⁴⁵ "Non ricorre l'aggravante in oggetto nel delitto di omicidio commesso da un soggetto omosessuale nei confronti di persona di cui si era innamorato senza essere ricambiato, non potendo il motivo abietto ravvisarsi nel sentimento di amore o di affetto che abbia spinto il reo – omosessuale o eterosessuale che sia – ad agire"; Cassazione Penale, Sez. I, sentenza n.16968 del 2009. Giuseppe Migliore, *La circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili*, in <<Il Caso-opinioni>>, 2019, online: <https://opinioni.ilcaso.it/opinione/3983/04-11-19/La-circostanza-aggravante-dellaver-agito-per-motivi-abietti-o-futili>

⁴⁶ Espressione utilizzata dalla giornalista ed avvocatista Barbara Spinelli per definire il "femminicidio" in occasione della Tavola Rotonda organizzata da Magistratura Democratica presso la Fondazione Basso il 30 novembre 2012; per il testo completo consultare l'articolo di Barbara Leda Kenny, *Femminicidio. Come nasce, e cosa significa, la parola "femminicidio"*, 5 giugno 2013, online: <https://www.ingenere.it/articoli/femminicidio>

definito e riconosciuto come personale, il termine veniva impiegato per esprimere il loro rifiuto verso “l’idea che l’anatomia delle donne rappresentasse il loro destino e che, al contrario, i ruoli che venivano loro assegnati erano costruzioni sociali, non presupposti biologici”⁴⁷. L’adozione scientifica della parola “genere” si ebbe poi nel 1974 quando l’antropologa Gayle Rubin, nel testo *The traffic in women* (Lo scambio delle donne), distinse il concetto di “sex” da quello di “gender”, ossia la differenza biologica e la costruzione sociale dei ruoli maschili e femminili attraverso l’imposizione di comportamenti, sentimenti e preferenze definiti come “naturali” dei due sessi ma, in realtà, espressione di quelle “disuguaglianze che erano di fatto sociali, economiche e politiche”⁴⁸. Il dato biologico veniva così trasformato in un “sistema binario simmetrico in cui il maschile occupa una posizione privilegiata rispetto al femminile”⁴⁹ e il “genere” nello strumento analitico attraverso cui esaminare le relazioni tra donne e uomini in termini di disuguaglianza e di potere. A partire da questo, la storica femminista Joan Scott, nel testo del 1986 “Il genere: un’utile categoria di indagine storica”⁵⁰, arriva alla conclusione che quel che occorre è un rifiuto della qualità fissa e permanente della contrapposizione binaria uomo-donna e la capacità di storicizzare e destrutturare il modo in cui la differenza sessuale è stata comunicata e costruita nel tempo per poter utilizzare il “genere” come categoria di analisi attraverso cui poter spiegare e documentare l’esperienza femminile.

Utilizzando il concetto di “genere” quindi, la Convenzione di Istanbul non solo fa proprio un lemma costruito storicamente dalle donne ma “chiama apertamente in causa la matrice storica, sociale e culturale della violenza. La radica nella posizione diseguale che gli uomini e le donne occupano da secoli nella società e [...] rimanda la violenza al mondo delle dinamiche sociali, ai contesti”⁵¹, identificandola come espressione di determinati modelli messi in atto da una società che su di essa si fonda. Simmetricamente, coloro verso cui è diretta la violenza non si configurano più solo come maschi e femmine ma come l’insieme di tutti “quegli attori sociali su cui viene usata violenza in virtù dell’infrazione che essi apporterebbero ai modelli e agli ideali di genere o sessuali egemoni”. “Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”⁵² la Convenzione attua una netta distinzione tra due concetti, quello di ‘genere’ e quello di ‘donna’, a lungo considerati come interscambiabili. Se fino ad allora anche “nel linguaggio delle organizzazioni internazionali, ‘consapevolezza di genere’ significava rivolgere l’attenzione verso ciò che le donne fanno, le risorse che controllano

⁴⁷ Joan Scott, Usi e abusi del “genere”, in Joan Scott, *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013, pp.105-127, p.111

⁴⁸ Ivi, p.23.

⁴⁹ https://it.wikipedia.org/wiki/Studi_di_genere

⁵⁰ Joan Scott, Il “genere: un’utile categoria di indagine storica”, in Ead., *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013, pp.31-63

⁵¹ Simona Feci e Laura Schettini, *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp.7-39, p.15

⁵² Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Preambolo, pag.71, online:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

e i ruoli che ricoprono in ambito familiare, locale e statale”⁵³, la Convenzione opera un cambiamento importante in quanto fa confluire nel concetto di ‘genere’ i ruoli, i comportamenti e le attività socialmente costruiti tanto per le donne quanto per gli uomini. Operando questa scissione linguistica, la Convenzione chiama apertamente in causa i “processi e i vari elementi costitutivi delle relazioni sociali inerenti alla percezione”⁵⁴ di entrambi i sessi e sottolinea come la violenza di genere contro le donne sia frutto della volontà degli uomini di poter controllare la libertà sessuale, l’autonomia delle donne e di poter decidere in merito alle gerarchie delle relazioni private e sociali delle stesse. La Convenzione sottolinea quindi che con il termine ‘genere’ non si intende sostituire il termine ‘donna’.

Sebbene la Convenzione di Istanbul individui una serie di nuove tipologie di reato (le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, lo stalking, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata), uno dei suoi aspetti più innovativi sta nel riconoscimento a livello internazionale della violenza domestica, da sempre conosciuta e taciuta, come forma di discriminazione nei confronti delle donne che lede allo sviluppo della persona umana, in quanto va ad intaccare i diritti fondamentali previsti dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani come il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona⁵⁵ e il diritto a non essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁵⁶. Con il termine ‘violenza domestica’ la Convenzione chiama in causa “l’ordinamento familistico, centrale nella struttura portante delle società europee, che costituisce il fondamentale produttore di prevaricazione e persecuzione”⁵⁷.

A lungo considerata come semplice espressione di normali litigi fra coniugi da tenere nel segreto delle mura domestiche e legittimata in virtù di una ipotetica “soglia di accettabilità” al di sotto della quale tutte le forme di violenza possono essere considerate banali correzioni maritali⁵⁸, la violenza domestica entra finalmente a far parte dello spazio pubblico. Definita come qualsiasi “atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiari o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida

⁵³ Joan W. Scott, Usi e abusi del “genere”, in Joan W. Scott, *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma, 2013, pp.105-127, p. 113

⁵⁴ Paola Di Cori, *Dalla storia delle donne a una storia di genere*, in <<Rivista di storia contemporanea>>, XVI, 1987, pp.549-559, p.556

⁵⁵ Assemblea Generale della Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi, 1948, art.3, online:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf

⁵⁶ Assemblea Generale della Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, Parigi, 1948, art.5, online:
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf

⁵⁷ Tiziana Cocculuto, *Prime considerazioni sull’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul*, 2014, online: https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-considerazioni-sull-entrata-in-vigore-della-convenzione-di-istanbul_22-08-2014.php

⁵⁸ Andrea Borgione, *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino*, Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp.87-105.

o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”⁵⁹, la violenza domestica non è più considerata come una “questione privata” ma come un problema politico che la Convenzione si prefigge di combattere ed eliminare stabilendo pene più severe per gli autori di atti di violenza contro la moglie, la compagna o un membro della famiglia. Rompendo il muro del silenzio che aveva da sempre accompagnato il fenomeno, la Convenzione incoraggia le donne a denunciare promettendo loro tutela, sostegno e garantendo la persecuzione dei colpevoli.

Tra i concetti su cui viene posto l’accento, risalta poi quello di “donna”. Se la Convenzione è infatti, insieme alla Costituzione Italiana, uno delle fonti più importanti per la magistratura del paese è proprio in virtù del fatto che, in essa, trova menzione un nuovo soggetto giuridico fino ad allora mai esistito in quanto tale: le donne. Prima della Convenzione di Istanbul, infatti, tutte le norme del Codice Penale e Civile e del Codice di procedura Penale e Civile venivano declinate in termini neutri: ciascun reato veniva indicato come commesso da “una persona” o utilizzando termini come “chiunque, ognuno”. Ne derivava che le donne, anche in relazione ai reati di violenza di genere, non venivano mai individuate, indicate e nominate. La Convenzione opera quindi una rivoluzione culturale e giuridica perché menziona espressamente le donne come soggetti di diritto in quanto tali⁶⁰.

Il fatto che la Convenzione dedichi un intero articolo del primo capitolo alle definizioni, restituendo alle parole quel significato primordiale e risarcendole degli utilizzi impropri che nel tempo sono stati propulsori per la creazione di stereotipi e cliché, denota l’impegno con cui il trattato e i paesi firmatari intendono scardinare ed eliminare il flagello della violenza di genere e della violenza domestica a partire dalle sue radici culturali, promuovendo profondi cambiamenti nei costumi, negli usi e nell’educazione degli uomini e delle donne.

4.1 La legge n.119, la Commissione d’inchiesta parlamentare sul femminicidio, il Codice Rosso

In occasione del primo decennio della Convenzione di Istanbul, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che “La Convenzione di Istanbul è la pietra miliare della protezione delle donne e delle ragazze in tutto il

⁵⁹ Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Capitolo I “Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali”, Art.3.B, p.73, online: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

⁶⁰ Queste informazioni e considerazioni sono frutto della sapiente analisi della Giudice Di Nicola che ho voluto l’onore di intervistare in data 10/06/2021.

mondo”⁶¹. Nei paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione, come affermato dai firmatari della stessa, essa infatti “ha contribuito ad aumentare la consapevolezza della violenza di genere nella società. È stata determinante nell’elevare standard legislativi e politici nelle legislazioni nazionali”⁶². Restringendo il campo d’indagine e guardando solo all’Italia, uno tra i primi paesi a firmare e, successivamente, a ratificare il trattato, è possibile rendersi conto di tutte le migliorie e le innovazioni legislative che la Convenzione di Istanbul ha apportato al paese: essa ha infatti contribuito ad aumentare l’impegno delle istituzioni e dello Stato italiano nella lotta contro la violenza di genere e della violenza domestica e nell’elaborazione di leggi pensate e attuate con lo scopo di sostenere, proteggere e tutelare le vittime del fenomeno.

Dal Rapporto di valutazione di base che l’organo deputato alla valutazione delle misure legislative e di altro tipo che gli Stati Membri adottano al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione (GREVIO) ha redatto il 15 novembre del 2019 e pubblicato il 13 gennaio del 2020, si evince che, all’indomani della ratifica, l’Italia ha adottato “una serie di riforme legislative, ha creato un vasto insieme di norme e meccanismi che rafforzano la capacità delle autorità di compiere azioni in linea con i relativi propositi per porre fine alla violenza”⁶³. In primo luogo, secondo quanto dichiarato dalla Giudice penale e consulente giuridica presso la Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato Paola Di Nicola, la Convenzione di Istanbul è uno strumento decisivo contro la violenza di genere e la violenza domestica perché essa individua per la prima volta, fin dal suo preambolo⁶⁴, come cagione del fenomeno una causa storica, culturale, globale determinata dal fatto che uomini e donne nel contesto in cui vivono non sono in una condizione paritaria in quanto le donne sono soggette al potere maschile in ogni contesto e in qualsiasi luogo: la violenza è quindi una modalità strutturale che si esprime con modalità differenti ma sempre con la stessa natura⁶⁵. In Italia, e nei paesi firmatari del trattato, questo ha determinato dei notevoli

⁶¹ Dal discorso tenuto dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in occasione del primo decennio della Convenzione di Istanbul. È possibile ascoltare il testo integrale tradotto in italiano sulla pagina Twitter “UE in Italia”, online:

<https://twitter.com/europainitalia/status/1393551743749742601>

⁶²Federica Martiny, Convenzione di Istanbul, i diritti delle donne a rischio dieci anni dopo la firma, in <<Euractive>>, 2021, online: <https://euractiv.it/section/diritti/news/convenzione-di-istanbul-i-diritti-delle-donne-a-rischio-dieci-anni-dopo-la-firma/>

⁶³Segretariato dell’organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Rapporto di valutazione di base-Italia, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 2013, pp.1-92, p.6, online:

<http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

⁶⁴“La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi [...], Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Preambolo, pp.71-72,p71 online:

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dg u=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG

⁶⁵ Queste informazioni e considerazioni sono frutto della sapiente analisi della Giudice Di Nicola che ho voluto l’onore di intervistare in data 10/06/2021.

miglioramenti delle legislazioni. Nella penisola italiana, infatti, tutta la legislazione successiva alla Convenzione di Istanbul, in particolare il Codice Penale e il Codice di procedura Penale, è stata fortemente arricchita ed incrementata⁶⁶. La legge del 15 ottobre 2013 n.119⁶⁷ fu, in questo senso, il primo atto concreto dopo la ratifica dell'Italia e di altri dieci Stati della Convenzione. Grazie al lavoro delle deputate e delle associazioni delle donne, il Decreto Legge "Femminicidio" n.93 venne incrementato e si rese formale "il dovere da parte delle autorità di supportare e promuovere, anche mediante l'attribuzione di mezzi finanziari, una vasta rete di servizi di supporto per le vittime"⁶⁸. Furono inoltre introdotte misure di prevenzione per lo stalking e la violenza domestica.

La ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia (legge 27 giugno 2013 n.77), insieme al numero crescente di donne che venivano uccise annualmente, fu un monito importante per il Parlamento del Paese: a livello politico ed istituzionale cresceva l'esigenza di indagare sulle cause e l'ampiezza reale del fenomeno. Sollecitato dalle associazioni e delle convenzioni internazionali, il Parlamento italiano istituì a tal proposito la Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio. La Relazione che la Commissione presentò dopo un anno di lavoro fu il "primo atto parlamentare in cui si parlò di <<femminicidio>> [...]: definito come <<uccisione di una donna, basata sul genere>>"⁶⁹ il termine riconosceva, "anche sul piano del linguaggio, la specificità dell'uccisione di donne vittime di violenza maschile". Nell'articolo 2 del documento istitutivo della Commissione d'inchiesta, tra i compiti della stessa, si evidenziava poi "la necessità della tutela, oltre che delle vittime della violenza, dei minori eventualmente coinvolti"⁷⁰.

Tra le riforme legislative che "hanno contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido ed in linea con i requisiti della Convenzione in termini di rimedi di diritto civile e penale a disposizione delle vittime di violenza"⁷¹, la legge n.69 del 19 luglio 2019,

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ "Conversione in legge con modifiche del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province". Delia Murer, Legge 15 ottobre 2013 n.119: Conversione in legge con modifiche del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, 2019, pp.190-193.

⁶⁸ Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Rapporto di valutazione di base-Italia, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2013, pp.1-92, p.6, online: <http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

⁶⁹ Doris Lo Moro, Senato della Repubblica-Delibera del 18 gennaio 2017: Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, Roma, Ediesse, 2019, pp. 282-283, p.282

⁷⁰ Ibidem

⁷¹ Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Rapporto di valutazione di base-Italia, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2013, pp.1-92, p.7, online: <http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

comunemente nota come Codice Rosso, occupa una posizione di primo piano. Richiamando, già a partire dalla sua denominazione, “l’urgenza del trattamento immediato delle denunce e della rapidità di intervento”⁷², il disegno di legge apporta Modifiche al Codice di procedura penale per quel che riguarda le disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La legge, prevedendo nuovi delitti come “il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”⁷³, “il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate”⁷⁴ e “il delitto di costrizione o induzione al matrimonio”⁷⁵, incrementa ulteriormente le figure di reato previste dalla Convenzione di Istanbul. Con il Codice Rosso si prevedono inoltre inasprimenti delle pene per gli autori dei reati già definiti tali dal Trattato e si invitano tutti gli operatori a porre maggiore attenzione verso le forme occulte di violenze. A tal proposito, per quanto concerne il Codice di procedura penale, è prevista una “corsia preferenziale alle denunce di violenza in cui si ravvisano seri pericoli per l’incolumità della donna”⁷⁶: si obbliga quindi la polizia giudiziaria a “comunicare immediatamente al PM le notizie di reato acquisite se riguardano delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e

⁷² Carolina M. Scaglioso, *Violenza domestica. Una perversione sociale*, Roma, Armando Editore, 2019, p.22

⁷³ Art.12, comma 1 L.19 luglio 2019 n.69, art.583-quinquies Codice Penale: “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”, online: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁷⁴ Art.10, comma 1 L.19 luglio 2019 n.69, art.619-ter Codice Penale: “Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, in via, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li in via, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. Online: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁷⁵ Art.7, comma 1 L.19 luglio 2019 n.69, art.558-bis Codice Penale: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”. Online: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁷⁶ Carolina M. Scaglioso, *Violenza domestica. Una perversione sociale*, Roma, Armando Editore, 2019, p.23

lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di semplice convivenza, senza alcuna discrezionalità sulla sussistenza dell'urgenza"⁷⁷; il PM dovrà poi ascoltare la vittima "entro 3 giorni dall'avvio del procedimento"⁷⁸. Le forze dell'ordine e i professionisti addetti dovranno frequentare corsi di formazione necessari per aiutare le vittime.

Sebbene il GREVIO riconosca le innovazioni introdotte e i progressi compiuti dall'Italia nella promozione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, così come nella lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica, il Gruppo di Esperti del Consiglio d'Europa ammette che sono necessari ulteriori miglioramenti per adempiere a pieno gli obblighi della Convenzione. Tanto nell'ambito della protezione, dell'assistenza e della tutela delle vittime, quanto nella persecuzione dei colpevoli del reato, sono ancora molti i passi in avanti che devono essere fatti per colmare "un vuoto legislativo dovuto all'assenza di rimedi civili nei confronti delle autorità statali che non abbiano rispettato il proprio dovere di adottare misure preventive o protettive adeguate nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri"⁷⁹ e per arrivare ad un'attuazione reale ed efficace delle disposizioni culturali e legislative della Convenzione di Istanbul.

4.2 Attuare la Convenzione di Istanbul: nodi irrisolti

Dalle indagini condotte dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) si evince che, nel mondo, una donna su tre è vittima di violenza di genere. Secondo le ricerche effettuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in Italia, "il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Di queste, le forme più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici"⁸⁰. Il rapporto Istat sulle donne vittime di omicidi mostra che, nel 2019, l'88,3% delle 111 donne ammazzate, è stata uccisa da una persona conosciuta; il 61,3% dal partner attuale o precedente⁸¹. Nello stesso anno, nel mese di marzo, la Polizia di Stato ha registrato, in media, ogni 15 minuti una vittima di violenza di genere di sesso femminile⁸². "Nel triennio 2017-2019, secondo le risultanze dell'analisi condotta dal ministero della Salute e dall'Istat sugli accessi in Pronto soccorso, le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso con l'indicazione di diagnosi di violenza sono 16.140"⁸³. E ancora, dai dati

⁷⁷ Art.1, comma 1 L.19 luglio 2019 n.69, art.347 Codice di procedura penale. Per il testo completo consultare il sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁷⁸ Art.2, comma 1 L.19 luglio 2019 n.69, art.362 Codice di procedura penale. Per il testo completo consultare il sito: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>

⁷⁹ Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Rapporto di valutazione di base-Italia, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2013, pp.1-92, p.7, online: <http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>

⁸⁰ Dati Istat consultabili sul sito: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>

⁸¹ Consultare: <https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4498&area=Salute+donna&menu=societa#::~:~:text=In%20Italia%20i%20dati%20Istat,7%25%20dei%20cas>

⁸² Ibidem

⁸³ Per il rapporto completo consultare la pagina online: https://www.istat.it/it/files//2020/11/report-dati-accessi-prontosoccorso_def-.pdf

diffusi dalle Nazioni Unite emerge che, ogni giorno, 137 donne vengono assassinate da un proprio familiare⁸⁴ e che in la violenza di genere è per le donne la prima causa di morte e disabilità.

Questi dati allarmanti sono il risultato del grande iato che esiste, ancor oggi, tra la cultura e la capacità di coloro che devono applicare gli obblighi imposti dalla Convenzione e la visionarietà e la tutela dei diritti previsti dalla stessa. Ad oggi infatti, nessuna delle norme disposte dal Trattato viene applicata dagli Stati firmatari in maniera rigorosa, completa ed adeguata. Questo perché, il primo ostacolo all'applicazione della Convenzione risiede nel fatto che nessuno si accorge di quali siano le forme discriminatorie che esistono tra uomini e donne e di come si esprima la violenza nei confronti di quest'ultime: barzellette, battute in cui il corpo di una donna viene ridicolizzato, un salario inferiore a parità di mansioni con un uomo, sono tutte forme visibili di violenza di cui però non si è in grado di coglierne la portata. L'apparato simbolico e culturale fa sì quindi che la violenza non venga individuata ma ridimensionata e naturalizzata.

Se il termine "Convenzione" non trasmette, da parte degli interpreti, l'idea di vincolo giuridico che la Convenzione di Istanbul costituisce, la ratifica del Trattato da parte dell'Italia e la modifica in legge ha rappresentato, per la magistratura, così come per la Polizia, i Carabinieri e qualsiasi soggetto pubblico e privato uno strumento operativamente vincolante. Ciononostante, si continua a ritenere, per ragioni strettamente culturali e non nominalistiche, che la Convenzione non abbia un'efficacia così determinante e decisiva per chi la deve applicare, ma costituisca semplicemente un monito a cui guardare senza tuttavia riconoscere quella natura cogente che, invece, le è propria. Si ricollega a questa problematica anche un dibattito relativo alle norme programmatiche e precettive della Costituzione italiana: all'indomani della sua istituzione, alcune delle disposizioni venivano percepite come semplici linee di tendenza a cui si doveva mirare senza essere di fatto obbligatorie. Queste dimostra che, laddove si introducono norme che cambiano gli assetti culturali dei rapporti sociali storicamente determinati, si ripropone sempre la questione se tali norme siano vincolanti o meno: ad avere un ruolo determinante saranno quindi i giudici che dovranno stabilire se una norma è di immediata applicazione o ha una natura esclusivamente interpretativa. Ciò vale anche per la Convenzione di Istanbul.

I Paesi che ritengono di non promuovere i diritti delle donne o che hanno vere e proprie legislazioni o politiche discriminatorie, vedono la Convenzione di Istanbul come un ostacolo al loro percorso; non è un caso infatti che, ad oggi, solo 33 paesi hanno firmato, ratificato e attuato la Convenzione. A tal proposito, si riporta l'esempio della Turchia e delle Polonia.

Dopo essere stato il primo paese firmatario della Convenzione, il 20 marzo del 2020 la Turchia, per volere del Presidente Erdogan, si è ritirata dalla medesima. Sulla stessa scia la Polonia

⁸⁴ Dati forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e a prevenzione del crimine (UNODC- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME), GLOBAL STUDY ON HOMICIDE-Gender-related killing of women and girls, Vienna 2018, online: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

dove il ministro della Giustizia Ziobro ha dichiarato di volere iniziare la procedura di uscita dalla Convenzione. Il percorso che questi due Paesi hanno avviato è sintomatico del contrasto ai diritti delle donne che in essi si è andato a sviluppare sotto differenti profili (aborto, presenza paritaria nelle istituzioni, ecc.) e del pericolo che la Convenzione, con gli obblighi che essa dispone, rappresenta per coloro che ritengono che le donne non possano aspirare a pari diritti e ad una condizione non più discriminatoria. In merito alla Turchia, è importante sottolineare che, il fatto che un Capo di Stato decida di recidere il vincolo della Convenzione non è di per sé un dato giuridicamente significativo: infatti, secondo le giuriste del Paese, il trattato continua ad essere applicato ed applicabile perché la procedura istituzionale e legislativa occorrente non è stata seguita. Nel caso della Polonia, se il procedimento di sottrazione al vincolo della Convenzione di Istanbul dovesse andare a buon fine, l'Unione Europea, di cui il Paese fa parte, dovrà assumere tutti gli strumenti sanzionatori necessari.

Anche per i Paesi che hanno firmato e ratificato il Trattato sono previste delle sanzioni laddove gli obblighi disposti dalla Convenzione non fossero rispettati: denunciati e portati dinanzi alla Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU) questi potrebbero essere condannati per non aver adempiuto ai vincoli della Convenzione.

Nonostante le misure legislative e di altro tipo di cui gli Stati parte dispongono, numerose sono ancora le reticenze nei confronti dell'attuazione della Convenzione di Istanbul. Questa riluttanza percepibile a livello globale è da ricollegare al fatto che, laddove domina ancora una cultura patriarcale, dove i dirigenti politici sono soprattutto uomini poco sensibili al fenomeno della violenza di genere (tranne alcuni casi sporadici), questo influenza l'applicazione della Convenzione, rallentando i tempi del cambiamento. Secondo quanto dichiarato dalla Giudice Paola Di Nicola, gli uomini che hanno costruito una struttura in cui il rapporto con il sesso femminile è un rapporto di subordinazione e di soggezione, non permetteranno mai che questa struttura consolidata venga modificata in quanto questo significherebbe dover rinunciare a molti dei privilegi sociali, politici e culturali che da sempre possiedono e a quelle posizioni che hanno conquistato in virtù dell'erronea credenza secondo cui i ruoli di potere spettano agli uomini. Questo comporta che in un Paese governato solo da uomini o da donne non consapevoli dei diritti e della difficoltà delle donne di poterli esercitare pienamente, la Convenzione di Istanbul non verrà mai attuata fino in fondo.

L'applicazione globale ed effettiva della Convenzione di Istanbul, così come la rottura di un assetto patriarcale, potrà avvenire solo nel momento in cui le donne, così come negli anni Settanta, attraverso movimenti sempre più forti e consapevoli, si prenderanno con la loro forza e competenza il potere loro negato. In assenza di questo, le strutture politiche continueranno ad essere costruite, pensate ed occupate esclusivamente dagli uomini.

Conclusioni

Nel 2020 tutto il Mondo è stato colpito dalla pandemia da Covid-19: tra l'emergenza sanitaria e la crisi economica che ne sono derivate, ancora una volta, le donne sono state

le prime a farne le spese. Dall'indagine "La condizione economica femminile in epoca di Covid-19"⁸⁵ condotta da Ipsos per Weworld⁸⁶ emerge che le donne sono state le "principali vittime economiche della pandemia, soprattutto se con figli e senza lavoro": 1 donna su 2 ha visto peggiorare la propria situazione economica, tuttavia, a causa del carico familiare che ancor oggi grava interamente sulle donne, tante di loro non hanno potuto cercare un nuovo impiego. I dati economici allarmanti hanno fatto parlare di una vera e propria "Shepoverty" nell'ambito di una più generale "Sherecession" culturale e civile, che ha intaccato tutti gli aspetti della vita delle donne, esponendole ad un aumento considerevole di tutte le forme di violenza, in particolare quella domestica.

I dati raccolti dall'Istat in merito alle chiamate al numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking (1522), alle richieste di aiuto presso i Centri antiviolenza e alla Case rifugio e all'aumento delle violenze durante il periodo di convivenza forzato causato dalla pandemia, mostrano una situazione tanto preoccupante da far parlare di una "pandemia nella pandemia". Secondo quanto riportato dal report dell'Istituto Nazionale di Statistica, durante il lockdown, le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%): le donne che hanno contatto il servizio, per cui si registra un aumento delle richieste di aiuto da parte delle giovanissime sotto ai 24 anni di età e delle donne con più di 55 anni, hanno segnalato, nel 47,9% dei casi violenza fisica ma quasi tutte hanno subito più di una forma di violenza (tra queste emerge quella psicologica, 50,5%).

Si è constatato un aumento delle violenze da parte dei familiari (18,5% nel 2020 contro il 12,6% nel 2019) e un andamento stabile di quelle dei partner attuali. Le difficoltà che i Centri antiviolenza e la Case rifugio hanno incontrato nell'organizzare l'ospitalità delle donne ed elaborare nuove strategie di collettività nel rispetto delle leggi anti-contagio, hanno portato ad un calo di utenze ma ad un aumento del supporto telefonico e attraverso la posta elettronica. Tra gli effetti della convivenza forzata, che le donne vittime di violenza si sono trovate costrette a vivere, la diminuzione delle denunce⁸⁷.

Lo smartworking o il licenziamento, per le donne che già avevano un'attività molto calata sugli obblighi familiari o professionalmente non strutturata e sicura, hanno portato ad una riduzione della capacità di guadagno delle donne, quindi alla possibilità, per esse, di sottrarsi a forme di violenza. Costrette in casa senza poter chiedere aiuto, economicamente indebolite, con il Coronavirus le donne sono state riportate all'interno delle mura domestiche e a una situazione di condizionamento familiare che ha determinato un importante passo indietro nel percorso che, negli anni, le donne hanno

⁸⁵ Weworld, La condizione economica femminile in epoca Covid-19, 2021, online:

<https://www.weworld.it/news-e-storie/news/la-condizione-economica-femminile-in-epoca-di-covid-19>

⁸⁶ Organizzazione italiana indipendente attiva in 27 Paesi con progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario per garantire i diritti delle comunità più vulnerabili a partire da donne, bambine e bambini. Per maggiori informazioni consultare la pagine web: www.weworld.it

⁸⁷ Istituto Nazionale di Statistica, Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle chiamate al 1522, 2021, online: <https://www.istat.it/it/files/2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>

intrapreso per riuscire ad appropriarsi di una dimensione sociale. Lì dove c'era un rapporto violento e maltrattante, questo ha aumentato la violenza preesistente⁸⁸.

Abbiamo a disposizione gli strumenti legislativi necessari, ma il Covid-19 ha dimostrato che qualsiasi situazione che modifichi l'assetto nelle situazioni economiche e sociali fa regredire le donne a posizioni subalterne e di passività contro le quali non smetteranno mai di dover lottare.

“Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esistesse potrebbe anche essere una vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse una mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che urla d'essere ascoltata.”

(Oriana Fallaci, *La rabbia e l'orgoglio*. Milano, Rizzoli, 2004)

⁸⁸ Queste informazioni e considerazioni sono frutto della sapiente analisi della Giudice Di Nicola che ho voluto l'onore di intervistare in data 10/06/2021

Bibliografia e sitografia

1. <https://www.facebook.com/d.repubblica/videos/2612844978784644/>
2. Francesca Izzo, *Le avventure della libertà. Dall'antica Grecia al secolo delle donne*, Roma, Carocci Editore, 2016
3. <https://www.differenzadonna.org/en/long-exposures-2/>
4. <https://books.google.it/books?id=QBgVAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
5. Anna Maria Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Milano, Tipografia Sociale, 1865, online: <https://archive.org/details/donnanuovocodicecivile00mozzoni/page/n15/mode/2up>
6. https://it.wikisource.org/wiki/La_donna_in_faccia_al_progetto_del_nuovo_codice_civile_italiano#cite_ref-14
7. <http://www.antropologiagiuridica.it/cp1889.pdf>
8. Emilia Sarogni, *Il lungo cammino della donna italiana. Dal 1861 ai giorni nostri*, Caserta, Spartaco, 2018.
9. Antonella Anselmo, *Strumenti legali europei e degli Stati Membri per la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e la violenza domestica*, in <<Rassegna avvocatura dello Stato>>, n.3, pp.67-79, online: http://www.avvocaturastato.it/files//file/Rassegna/2012/rassegna_avvocatura_2012_luglio_settembre.pdf.
10. <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo>
11. <https://archive.org/details/donnanuovocodicecivile00mozzoni/page/n15/mode/2up>
12. Elisa Speciali, *La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*, in <<Unipd –centro diritti umani>>, 2016, online: <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-leliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne/381>
13. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_01_3-8_dichiaraz.pdf
14. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_24_69-72.pdf
15. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_25_72-77.pdf
16. http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_26_77-78.pdf
17. Fondazione Nilde Iotti, *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, II edizione, Roma, Ediesse, 2019

18. <http://www.senato.it/1024>
19. <https://www.governo.it/>
20. <http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/biblioteca/emeroteca/Donnedellacostituente.pdf>
21. <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/011541.htm>
22. Simona Fece, Laura Schettini, *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in <<La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)>>, Roma, Viella, 2017, pp. 7-39
23. Paola Parolari, *La violenza contro le donne come questione (trans)culturale. Osservazioni sulla Convenzione di Istanbul*, 2013, online: https://www.academia.edu/5265121/La_violenza_contro_le_donne_come_questione_trans_culturale_Osservazioni_sulla_convenzione_di_Istanbul
24. https://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Documents/1_corso_GA/CEDAW_CONVENZIONE.pdf
25. <https://edoc.coe.int/en/violence-against-women/6385-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html>
26. Tiziana Cocculuto, *Prime considerazioni sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul*, in <<Questione Giustizia>>, 2014, online: https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-considerazioni-sull-entrata-in-vigore-della-convenzione-di-istanbul_22-08-2014.php
27. <https://www.avvocato.it/massimario-39209/>
28. Giuseppe Migliore, *La circostanza aggravante dell'aver agito per motivi abietti o futili*, in <<Il Caso-opinioni>>, 2019, online: <https://opinioni.ilcaso.it/opinione/3983/04-11-19/La-circostanza-aggravante-dellaver-agito-per-motivi-abietti-o-futili>
29. Barbara Leda Kenny, *Femminicidio. Come nasce, e cosa significa, la parola "femminicidio"*, in <<Ingenere>>, 2013, online: <https://www.ingenere.it/articoli/femminicidio>
30. Joan Scott, *Usi e abusi del "genere"*, in Joan Scott, *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013
31. https://it.wikipedia.org/wiki/Studi_di_genere
32. Joan Scott, *Il "genere": un'utile categoria di indagine storica*, in Ead., *Genere, politica, storia*, a cura di Ida Fazio, Viella, Roma 2013
33. Paola Di Cori, *Dalla storia delle donne a una storia di genere*, in <<Rivista di storia contemporanea>>, XVI, 1987, pp.549-559,
34. Assemblea Generale della Nazioni Unite, *Dichiarazione universale dei diritti umani*, Parigi, 1948, online: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf
35. Andrea Borgione, *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino*, Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017, pp.87-105
36. <https://twitter.com/europainitalia/status/1393551743749742601>

37. Federica Martiny, *Convenzione di Istanbul, i diritti delle donne a rischio dieci anni dopo la firma*, in <<Euractive>>, 2021, online: <https://euractiv.it/section/diritti/news/convenzione-di-istanbul-i-diritti-delle-donne-a-rischio-dieci-anni-dopo-la-firma/>
38. Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, *Rapporto di valutazione di base-Italia*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2013, pp.1-92, p.6, online: <http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>
39. Delia Murer, *Legge 15 ottobre 2013 n.119: Conversione in legge con modifiche del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province*, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, Roma, Ediesse, 2019, pp.190-193.
40. Doris Lo Moro, *Senato della Repubblica-Delibera del 18 gennaio 2017: Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio*, Fondazione Nilde Iotti (a cura di), *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, Roma, Ediesse, 2019, pp. 282-283
41. Carolina M. Scaglioso, *Violenza domestica. Una perversione sociale*, Roma, Armando Editore, 2019
42. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg>
43. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>
44. <https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4498&area=Salute+donna&menu=societa#:~:text=In%20Italia%20i%20dati%20Istat,7%25%20dei%20casi%20da%20partner.>
45. https://www.istat.it/it/files//2020/11/report-dati-accessi-prontosoccorso_def.pdf
46. Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e a prevenzione del crimine (UNODC- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME), *GLOBAL STUDY ON HOMICIDE-Gender-related killing of women and girls*, Vienna 2018, online: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
47. Intervista alla Giudice e consulente giuridica presso la Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato Paola di Nicola, condotta in data 10/06/2021
48. Rula Jebreal, *Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro*, Padova, Longanesi, 2021
49. Weworld, *La condizione economica femminile in epoca Covid-19*, 2021, online: <https://www.weworld.it/news-e-storie/news/la-condizione-economica-femminile-in-epoca-di-covid-19>

50. Istituto Nazionale di Statistica, *Le richieste di aiuto durante la pandemia. I dati dei centri anti violenza, delle Case rifugio e delle chiamate al 1522*, 2021, online: <https://www.istat.it/it/files/2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>
51. Oriana Fallaci, *La rabbia e l'orgoglio*. Milano, Rizzoli, 2004.